
**Regolamento Contributi in vigore dal 01/04/2026
a favore di Enti no profit della Provincia di Imperia**

**Art. 1
(Oggetto, finalità e definizioni principali)**

1. Con il presente regolamento ACEB APS, nell'esercizio dei suoi poteri di autonomia, determina le forme di garanzia stabilite per la concessione di benefici economici limitatamente ai soggetti di seguito indicati, in attuazione del proprio scopo sociale, art.3, commi 2 e 3, del proprio statuto, assicurando la massima trasparenza ed il conseguimento delle utilità sociali alle quali saranno finalizzate le proprie risorse che verranno a tal fine impiegate.
2. Il presente regolamento disciplina l'erogazione di contributi e di altre forme di benefici economici a favore di enti no profit da parte di ACEB APS, quando tali soggetti realizzino attività o progetti che diano attuazione ad interventi sussidiari rispetto alle linee di azione di ACEB APS.
3. I soggetti destinatari dei contributi e degli altri benefici di natura economica da parte di ACEB APS sono individuati in dettaglio nel successivo art. 5.
4. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce condizione necessaria per l'emanazione degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di benefici economici da parte di ACEB APS
5. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi straordinari decisi fuori bando in base alle esigenze specifiche ed eccezionali che dovessero emergere in modo imprevisto e non programmabile o a seguito di emergenze.

**Art. 2
(Riferimenti generali – ambito di applicazione ed esclusioni)**

1. Le disposizioni del presente regolamento attuano quanto previsto e disciplinato dal proprio statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale della Regione Liguria e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore.

3. Dall'ambito di applicazione del presente regolamento sono esclusi i rapporti di natura convenzionale, contrattuale o comunque pattizia che prevedano la resa di prestazioni da parte degli organismi di cui al precedente art. 1, commi 1 e 2.

Art. 3 (Principali aree di intervento sussidiario)

1. ACEB APS attraverso la concessione dei benefici di cui al presente regolamento, intende favorire lo sviluppo dei seguenti settori:

- a) attività sportive;
- b) attività educative;
- c) attività culturali, di spettacolo, di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e realizzazione di eventi culturali;
- d) attività di carattere socioassistenziale e di tutela della salute pubblica;
- e) attività di protezione civile;
- f) attività di promozione del territorio;
- g) attività di tutela ambientale, promozione della mobilità sostenibile e dell'efficienza energetica;
- h) iniziative a favore dei giovani e per le pari opportunità.

2. L'elenco di cui al comma 1 è indicativo, in quanto il Consiglio direttivo di ACEB APS, ha facoltà di articolare l'organizzazione dei servizi secondo criteri di classificazione anche diversi da quelli indicati, anche al fine di tener conto del mutare delle condizioni di bisogno sociale.

Art. 4 (Formazione del complesso di risorse - budget per l'erogazione dei contributi e degli altri benefici, nonché sua articolazione rispetto alle aree di intervento)

1. Il Consiglio direttivo di ACEB APS approva annualmente, in sede di adozione del bilancio, il complesso di risorse - budget da destinare all'erogazione di contributi e di altri benefici economici, nonché le linee di indirizzo relative alla priorità di attribuzione rispetto alle aree di intervento sussidiario individuate nel precedente art. 3 e dagli atti integrativi dello stesso.

2. Il complesso di risorse - budget è definito dal Consiglio direttivo di ACEB APS con un'articolazione che ripartisce indicativamente le risorse stesse tra le varie aree, risultando tuttavia tale articolazione non vincolante e, quindi, modificabile anche in

corso di esercizio in relazione alle aree che evidenzino maggiori criticità, tali da richiedere un potenziamento dell'intervento sussidiario.

3. Nelle more dell'approvazione del bilancio, la definizione del complesso di risorse – budget è riferita al valore del bilancio dell'anno precedente.

Art. 5 (Soggetti che possono richiedere i contributi)

1. I contributi e gli altri benefici economici possono essere richiesti e possono essere disposti dai seguenti soggetti, quando operanti come organismi senza scopo di lucro (no profit), a titolo indicativo e non esaustivo:

- a) associazioni e comitati che svolgano attività o iniziative di particolare interesse per la comunità locale;
- b) associazioni di volontariato (ODV);
- c) associazioni di promozione sociale (APS);
- d) associazioni riconosciute e no, con qualificazione di Enti del terzo settore, operanti nell'ambito delle comunità locali;
- e) comitati istituiti ai sensi degli artt. 39 e seguenti del Codice civile.

2. ACEB APS può, in via derogatoria e sulla base di un provvedimento che evidenzi gli interessi generali e collettivi, erogare contributi e benefici economici anche a soggetti privati con finalità dalle quali non sia desumibile l'assenza di lucro, al fine di realizzare iniziative che possano configurarsi come attività sussidiarie a quelle di ACEB APS stessa.

Art. 6 (Criteri per l'erogazione dei contributi)

1. Il Consiglio direttivo di ACEB APS valuta, a suo insindacabile giudizio, le proposte presentate dai soggetti ai sensi del successivo art. 7 con riferimento ai seguenti criteri:

- a) grado di coerenza delle attività sussidiarie con le aree di intervento sussidiario individuate da ACEB APS ai sensi del precedente articolo 3, comma 1;
- b) grado di coerenza dei profili progettuali della proposta con le linee specifiche di erogazione dei servizi di ACEB APS;
- c) grado di integrazione delle attività sussidiarie con le linee-guida del Piano sociosanitario regionale.

2. Qualora le proposte presentino profili o valutazioni analoghe, è data priorità nell'assegnazione delle risorse a quelle che il Consiglio direttivo di ACEB APS valuta avere maggiore impatto sulla comunità locale, in termini di numero di persone coinvolte e di durata.

3. Al fine di definire una valutazione ottimale, ACEB APS può integrare i criteri di cui al comma 1 ed al comma 2, mediante specifica deliberazione del Consiglio direttivo ACEB APS, alla quale è conferita pubblicità analoga a quella attribuita al presente regolamento.

Art. 7 (Procedimento per l'erogazione dei contributi)

1. I soggetti che intendono accedere ai contributi economici di cui al presente regolamento dovranno presentare specifica domanda, utilizzando gli appositi modelli predisposti dalla Segreteria di ACEB APS entro la data e presentando i documenti indicati nell'apposito bando/avviso, di norma entro il 30 settembre di ogni anno, salvo il bando/avviso non disponga diversamente.

2. Il bando/l'avviso pubblico può specificare, se ritenuto opportuno, dettagliatamente i criteri di valutazione comparativa delle varie proposte, attuativi ed ulteriori rispetto a quelli stabiliti nell'art. 6, nonché è pubblicato sul sito internet istituzionale di ACEB APS.

Art. 8 (Criteri per l'individuazione delle spese ammissibili)

1. Il Consiglio direttivo di ACEB APS può individuare per ogni tipologia di contributo o di beneficio economico erogato le spese ammissibili in relazione all'utilizzo dello stesso, al fine di assicurare il corretto utilizzo delle risorse da parte dei soggetti assegnatari.

2. L'individuazione delle spese ammissibili, nel caso ci siano delle limitazioni, è effettuata dal Responsabile del Procedimento all'atto dell'adozione del provvedimento di erogazione, nel rispetto dei seguenti criteri:

a) riconducibilità, in termini di massima afferenza delle spese rispetto all'attività proposta delle spese sostenute allo sviluppo dell'attività proposta, intesa come attività principale, nonché alle attività complementari, mediante specificazione della connessione con le stesse;

- b) effettuazione delle spese nei limiti di valore eventualmente specificati per singole tipologie;
- c) documentabilità di tutte le spese sostenute per gli acquisti di dettaglio o specificabili, nonché evidenziazione della relazione tra le spese sostenute per le utenze e le attività proposte;
- d) quando possibile, quantificazione e documentazione dell'attività svolta dagli associati.

Art. 9 - Concessione di contributi a sostegno dell'attività ordinaria di enti e associazioni

1. L'erogazione dei contributi finanziari oggetto del presente regolamento avviene, normalmente, in unica soluzione entro il 30 marzo di ogni anno, salvo che il bando/avviso non disponga diversamente;
2. Nella concessione di tali contributi viene accordata particolare considerazione alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione a ACEB APS dei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto, con impegno, da parte del ACEB APS, di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
3. ACEB APS non assume responsabilità relative alla gestione degli enti e associazioni che ricevono da ACEB APS contributi per attività ordinaria, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal ACEB APS stesso. Nessuna obbligazione con terzi potrà essere fatta valere nei confronti di ACEB APS il quale, verificandosi situazioni che necessitino di chiarimenti, potrà sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare l'eventuale revoca del contributo.

Art. 10 – Albo delle Associazioni

1. ACEB APS al fine di consentire la partecipazione ed il coinvolgimento dei soggetti destinatari i contributi al servizio della collettività, istituisce l'Albo di ACEB APS delle Associazioni organizzate nel territorio. L'iscrizione all'Albo è volontaria e finalizzata solo ad agevolare la ricevibilità delle istanze intese ad ottenere i contributi a sostegno della loro attività.
2. Per l'iscrizione all'Albo, le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato devono:
 - a) avere sede legale in Provincia di Imperia;

b) avere uno statuto improntato ai principi di democrazia, che preveda la possibilità di iscrizione dei cittadini e dal quale risulta che l'associazione non opera per fini di lucro;

c) perseguire finalità nei settori elencati all'art. 3.

3. Non possono essere iscritti all'Albo delle Associazioni i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

Art. 11 – Concessione di contributi a enti e associazioni per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti

1. L'erogazione dei contributi finanziari per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità locale, viene disposta, di norma, entro sei mesi dalla chiusura del termine di presentazione dell'istanza che di norma è il 30 settembre di ogni anno, quindi normalmente entro il 30 marzo di ogni anno, salvo diversi termini stabiliti nel bando/avviso.

2. Il contributo viene quindi erogato da ACEB APS anche in via preventiva, per favorire l'organizzazione delle iniziative per le quali viene erogato il contributo, rimanendo comunque necessario che entro 60 giorni dalla conclusione della manifestazione, iniziativa, progetto, l'ente o associazione deve presentare a ACEB APS un dettagliato rendiconto finanziario circa le spese sostenute e le entrate riscosse per la manifestazione, iniziativa, progetto stessi. ACEB APS potrà chiedere all'ente organizzatore copia dei documenti giustificativi delle spese.

3. L'importo del contributo erogato non potrà in ogni caso superare il 95% delle spese, sostenute per la realizzazione della manifestazione, iniziativa, progetto.

Art. 12 - Concessione di contributi in conto capitale

1. L'erogazione di eventuali contributi in conto capitale a titolo di concorso alle spese di conservazione e/o ampliamento di impianti e strutture, viene disposta, di norma, entro gli stessi termini e scadenze di cui all'articolo precedente.

2. L'importo del contributo erogato non potrà in ogni caso superare il 95% delle spese sostenute per la realizzazione dell'intervento.

3. Nei preventivi di spesa e nei rendiconti relativi agli interventi non possono essere comprese le prestazioni assicurate dall'apporto dei componenti dell'ente, associazione e da tutti coloro che, volontariamente, con esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione da ACEB APS o da altri enti pubblici o privati.

Art. 13

(Verifica della realizzazione delle attività sostenute con il contributo o con altra forma di beneficio economico)

1. ACEB APS verifica:

- a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario della forma di sostegno economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;
- b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività;
- c) che le risorse assegnate siano state utilizzate nel rispetto delle tipologie di spese individuate come ammissibili in relazione all'attività sostenuta con il contributo o il beneficio economico.

2. ACEB APS valuta, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

Art. 14

(Forme di pubblicità del presente regolamento e dei provvedimenti di erogazione dei contributi)

- 1. Il presente regolamento ed i provvedimenti integrativi dello stesso sono pubblicati nel sito istituzionale di ACEB APS.
- 2. I provvedimenti di erogazione dei contributi e di altri benefici economici sono pubblicati nel sito istituzionale di ACEB APS.

Art. 15
(Valutazione dei progetti e cause di nullità)

1. Qualora i progetti presentati dalle associazioni richiedenti non soddisfino, a insindacabile giudizio, il Consiglio direttivo di ACEB APS, gli stessi sono dichiarati nulli e non producono alcun effetto ai fini dell'assegnazione dei contributi o di altri benefici economici previsti dal presente regolamento.
2. In caso di nullità dei progetti ai sensi del comma precedente, ACEB APS si riserva la facoltà di indire un nuovo bando nel medesimo anno, al quale saranno destinate le risorse economiche non assegnate; qualora non venga indetto un nuovo bando nell'anno in corso, tali risorse confluiranno nel bando dell'anno successivo, secondo deliberazione del Consiglio direttivo.

INDICE

- Art. 1 - (Oggetto, finalità e definizioni principali)**
Art. 2 - (Riferimenti generali – ambito di applicazione ed esclusioni)
Art. 3 - (Principali aree di intervento sussidiario)
Art. 4 - (Formazione del complesso di risorse - budget per l'erogazione dei contributi e degli altri benefici, nonché sua articolazione rispetto alle aree di intervento)
Art. 5 - (Soggetti che possono richiedere i contributi)
Art. 6 - (Criteri per l'erogazione dei contributi)
Art. 7 - (Procedimento per l'erogazione dei contributi)
Art. 8 - (Criteri per l'individuazione delle spese ammissibili)
Art. 9 - Concessione di contributi a sostegno dell'attività ordinaria di enti e associazioni
Art. 10 - Albo delle Associazioni
Art. 11 - Concessione di contributi a enti e associazioni per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti
Art.12 - Concessione di contributi in conto capitale
Art.13 - (Verifica della realizzazione delle attività sostenute con il contributo o con altra forma di beneficio economico)
Art.14 - (Forme di pubblicità del presente regolamento e dei provvedimenti di erogazione dei contributi)
Art. 15 - (Valutazione dei progetti e cause di nullità)

Camporosso 31 gennaio 2026

Stefano URSO
Presidente ACEB
Stefano URSO